



Al lodevole Consiglio Comunale di Tresa
Via Lugano 23
6988 Ponte Tresa

Tresa, 27 maggio 2025

Rapporto della Commissione delle Petizioni

MM no. 08/2025 Regolamento delle canalizzazioni.

Gentili colleghe,
Egregi colleghi,

martedì 20 maggio la Commissione delle Petizioni ha esaminato il messaggio municipale in oggetto. Il messaggio municipale spiega in maniera chiara la necessità di dotarsi di un uovo documento univoco valido per tutti gli ex comuni aggregati.

Il regolamento proposto riprendere in larghissima misura il modello standard elaborato dai servizi cantonali. La Commissione, a seguito della propria analisi, ha individuato due piccole criticità che ritiene opportuno emendare.

Art. 38 Tassa d'uso

Nel regolamento proposto è stata erroneamente inserita la dicitura della tipologia di variante scelta per il regolamento di Tresa. Si tratta essenzialmente di un errore di battitura.

VERSIONE ORIGINALE

Art. 38 Tassa d'uso

1. I comuni con contatori AAP (Azienda acqua potabile)
 - 1.1 Variante consumo d'acqua
1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti....*ommissis*

EMENDAMENTO PROPOSTO

Art. 38 Tassa d'uso

- ~~1. I comuni con contatori AAP (Azienda acqua potabile)~~
 - ~~1.1 Variante consumo d'acqua~~
1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti....*ommissis*



Art. 38 Tassa d'uso

I capoversi 8 e 9 definiscono il soggetto che è tenuto a pagare la tassa, cosa succede in caso di trapasso di proprietà e quando è dovuta la tassa. Per maggiore chiarezza, proponiamo il seguente emendamento, nel quale viene specificato il soggetto che è tenuto a pagare la tassa, anche in caso di cambiamento di beneficiario di diritti reali limitati.

VERSIONE ORIGINALE

8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati.

9. In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno, la tassa d'uso non viene rifiuta al proprietario precedente e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. Fa stato la situazione al 1. gennaio di ogni anno.

EMENDAMENTO PROPOSTO

8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati iscritto a registro fondiario il 01 gennaio di ogni anno.

9. In caso di trapasso di proprietà o mutamento dei beneficiari dei diritti reali limitati nel corso dell'anno, la tassa d'uso non viene rifiuta e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno.

La Commissione delle Petizioni invita i colleghi Consiglieri a voler approvare il MM 08/2025 con gli emendamenti proposti.

Firme:


Alice Zarri

Miriam Hermann Gaudio

Mauro Poretti


Chiara Casari

Riccardo Galfetti